



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Roma, data del protocollo

Al Responsabile del servizio finanziario  
del Comune di

**OGGETTO:** Art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.

L'art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ha disciplinato la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori dell'artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all' articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Il citato articolo 30-ter, nel precisare che le disposizioni dallo stesso recate non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio, stabilisce che sono comunque escluse dalle agevolazioni in argomento l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 , nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall' articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dall'articolo 30-ter le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Le agevolazioni previste dal menzionato articolo 30-ter consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi indicati al primo periodo della presente comunicazione e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo la procedura ivi indicata.

Tale procedura prevede che i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui trattasi devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio, dal 1° gennaio fino al 28 febbraio di ogni anno (fino al 30 settembre per l'anno 2020), la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

Con le ulteriori indicazioni di dettaglio contenute nella norma in esame, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020, i contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, il comma 6 del precitato articolo 30-ter dispone che i comuni interessati dalle agevolazioni in parola, istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi.

Il secondo periodo di tale comma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di uno specifico fondo, con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 da ripartire tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e stabilisce che la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non possa superare la dotazione annua del fondo da ripartire.

Pertanto, al fine di consentire l'adozione del decreto interministeriale di cui al precedente periodo, si rende necessario acquisire presso ciascun comune con popolazione fino a 20.000 abitanti i dati relativi all'importo complessivo delle agevolazioni in argomento riconosciute per gli anni 2020 e 2021 ai soggetti

# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

interessati dalle disposizioni contenute nell'articolo 30-ter del decreto-legge n. 34 del 2019.

A tale scopo è stata resa disponibile alla pagina web <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente locale, una specifica certificazione, denominata "contributo art. 30-ter decreto-legge n. 34 del 2019", che dovrà essere prodotta con le consuete modalità telematiche dal 1° aprile e fino al 20 maggio 2022.

La mancata trasmissione della citata certificazione comporterà l'esclusione dal decreto interministeriale di riparto del fondo previsto dal citato articolo 30-ter, comma 6, secondo periodo. Con il medesimo provvedimento saranno definite le modalità di rendicontazione delle somme erogate ed il regime dei controlli attivabili.

Il Direttore Centrale  
(Colaiani)